



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il “Regolamento Emittenti”), trasmessa alla Consob in data 25 marzo 2011, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede straordinaria, tra l’altro, in merito alle seguenti proposte di modifica allo statuto sociale (di seguito lo “Statuto Sociale”) di Datalogic S.p.A. (di seguito la “Società”), ai sensi dell’articolo 2365 del Codice Civile:

1. *Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di arravallarsi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.*

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui al punto *sub 1*, tengono conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante

disposizioni per il recepimento all'interno dell'ordinamento italiano della Direttiva comunitaria 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (di seguito il “Decreto sui Diritti degli Azionisti”), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il “TUF”), nonché dell'entrata in vigore del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito “Consob”) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito il “Regolamento Parti Correlate Consob”).

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui ai punti *sub 2* e *sub 3*, tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, in materia di aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 2443 del Codice Civile in materia di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Le suindicate proposte di modifica vengono di seguito analiticamente motivate.

I. Proposta di modifica dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale al fine di escludere il ricorso al rappresentante designato ex articolo 135-*undecies*, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il “Consiglio”) Vi ricorda che in data 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto sui Diritti degli Azionisti che ha apportato rilevanti modifiche legislative, sia al testo del Codice Civile sia al testo del TUF, contribuendo a distinguere ulteriormente lo statuto sociale delle società quotate rispetto a quello delle altre società azionarie.

Al fine di precisare il regime al quale le modificazioni statutarie conseguenti l'entrata in vigore del Decreto sui Diritti degli Azionisti sono assoggettate, è opportuno distinguerle in due categorie: da un lato, le *modificazioni “obbligatorie”* e, dall'altro, le *modificazioni “facoltative”*, con la precisazione che nella prima categoria rientrano tanto le *modificazioni “obbligatorie in senso stretto”* quanto quelle semplicemente *“opportune”* ai fini dell'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni imperative di legge (*rectius*, il Decreto sui Diritti degli Azionisti).

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

Le *modificazioni “obbligatorie in senso stretto”* sono quelle che il Decreto sui Diritti degli Azionisti impone senza prevedere alcun regime suppletivo¹.

Sono, invece, *modificazioni “opportune”* ai fini dell’adeguamento dello statuto sociale quelle modificazioni che mirano a eliminare dal dettato statutario una incongruenza rispetto al sopravvenuto regime legale (inderogabile)² previsto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti.

Sono, infine, *“facoltative”* le modificazioni che divengono possibili in virtù dei più ampi spazi aperti dal Decreto sui Diritti degli Azionisti alla autonomia statutaria³.

Le modificazioni statutarie di natura *c.d. obbligatoria*, richiedendo una mera attività di adeguamento dello statuto sociale a sopravvenute norme imperative (*rectius*, il Decreto sui Diritti degli Azionisti), sono state deliberate dal Consiglio in data 4 novembre 2010, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, e dall’articolo 15 dello Statuto Sociale⁴.

In data odierna, per quanto riguarda le modificazioni statutarie di natura *c.d. facoltativa*, in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva dell’assemblea (straordinaria) degli azionisti, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l’opportunità di modificare l’articolo 10 dello Statuto Sociale prevedendo l’espressa esclusione dell’onere a carico della Società di ricorrere all’istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ex articolo

¹ Ai sensi del Decreto, l’unica modifica di questo tipo è relativa alla previsione del nuovo articolo 135- *novies* del TUF, nel punto in cui è espressamente previsto che lo statuto indichi almeno una modalità di notificazione elettronica alla società della delega rilasciata da un socio per essere rappresentato in assemblea.

² Occorre precisare come il (sopravvenuto) regime legale, anche in assenza del formale adeguamento dello statuto sociale, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la “*norma statutaria*” difforme sarebbe comunque sostituita dalla “*norma legale*” sopravvenuta.

³ Sono essenzialmente le seguenti: (i) esclusione del ricorso alle convocazioni assembleari successive alla prima (art. 2369 del Codice Civile); (ii) previsione della possibilità di esprimere il voto in via elettronica (art. 2370, comma 4, del Codice Civile); (iii) previsione della possibilità di richiedere la identificazione degli azionisti (art. 83-*duodecies* del TUF); (iv) esclusione dell’istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato dalla società (art. 135-*undecies* del TUF); (v) previsione della possibilità di distribuire un dividendo maggiorato alle azioni detenute dal medesimo socio per un certo lasso di tempo (art. 127- *quater* del TUF).

⁴ Si segnala che secondo l’autorevole orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 89 del 22 novembre 2005, per “adeguamento” dello statuto a disposizioni normative deve intendersi a “qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di “non conformità” ad una posizione di “conformità” all’ordinamento”, laddove la “non conformità” dello statuto può derivare, *inter alia*, da un conflitto “*con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria)*” che richieda l’introduzione di nuove disposizioni statutarie, ovvero l’adozione di modifiche di disposizioni esistenti e non conformi alle nuove previsioni normative. Quanto ai limiti di tale potere di adeguamento, sempre il Consiglio Notarile di Milano ritiene che la delega ex art. 2365, comma 2, del Codice Civile, includa anche “*il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento*” e ciò tanto nell’ipotesi di “unica via”, cioè quando “*vi sia un solo modo (unico lecito intervento sul testo statutario) per ottenere il risultato della “conformità” (ricorrono o no gli estremi per la sostituzione automatica di clausole)*”, quanto nell’ipotesi di “plurime vie”, cioè quando “*vi siano più modi (eterogenei leciti interventi sul testo statutario) per ottenere il risultato della “conformità”*”.

135-*undecies*, primo comma, del TUF (nuovo articolo introdotto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti), ai sensi del quale “*Sarà che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno (...)*”, al fine di razionalizzare le attività ed i costi connessi all’accertamento della regolarità delle deleghe eventualmente conferite da soggetti ai quali spetta il diritto di voto a terzi soggetti fisicamente partecipanti all’assemblea, anche in considerazione delle caratteristiche dell’azionariato della Società.

II. Proposta di modifica dell’articolo 12 del vigente Statuto Sociale al fine di introdurre una procedura c.d. di *whitewash* in assemblea, ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Il Consiglio Vi ricorda che in data 12 marzo 2010 è entrato in vigore il Regolamento Parti Correlate Consob, con il quale la Consob ha concluso l’iter di approvazione della nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o indirettamente, da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, che integra in un unico disegno gli obblighi di trasparenza e i principi in materia di procedure che tali società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell’intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

In conformità a tale nuova disciplina, e in considerazione della particolare attenzione rivolta all’adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario, procedendo nell’evoluzione delle strutture decisionali e di controllo in conformità alla *best practice* nazionale in materia di *corporate governance*, il Consiglio ha adottato, in data 4 novembre 2010, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob, apposite procedure in materia di operazioni con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate⁵. Si precisa come tali procedure siano state adottate dal Consiglio previo parere favorevole unanime del Comitato per le operazioni con parti correlate, appositamente costituito tramite delibera consiliare del 30 luglio 2010 e composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

In materia di operazioni con parti correlate c.d. *di maggiore rilevanza*, l’articolo 11, terzo comma, prima parte, del Regolamento Parti Correlate Consob, prevede che qualora una proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata in presenza di un

⁵ Il testo integrale del regolamento che racchiude tali procedure è consultabile sul sito internet www.datalogic.com.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure debbano contenere regole volte a impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei "soci non correlati votanti" esprima voto contrario sull'operazione (c.d. *whitewash*) - *quorum* deliberativo - , mentre l'articolo 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento Parti Correlate Consob, precisa come le procedure possano prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento - *quorum* costitutivo.

La definizione di "soci" non correlati prevista dall'articolo 3, lett. l), del Regolamento Parti Correlate Consob, include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto. La definizione considera inoltre "non correlati" e, pertanto, inclusi nel computo del quorum speciale, i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell'operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla società. In questo modo, ai fini dell'esclusione dal calcolo della maggioranza richiesta nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, sono presi in considerazione solo soggetti che siano direttamente correlati alla società oltre che alla controparte dell'operazione.

La disposizione indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, lascia inoltre impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di maggioranze assembleari (in particolare, gli articoli 2368 e 2369) e in materia di conflitto d'interessi dei soci (in particolare, gli articoli 2368, comma 3, e 2373). A tali norme si aggiunge, senza sostituirsi, la condizione che non vi sia un voto contrario da parte della maggioranza dei "soci non correlati", da calcolarsi sui soli votanti al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione.

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come a tale risultato sia certamente possibile pervenire attraverso un'apposita previsione statutaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, ritenendo, tuttavia, che il medesimo effetto possa essere ottenuto anche in assenza di modifiche statutarie mediante una regola, da includere nelle procedure, che richieda l'inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Si precisa come il Consiglio, pur ritenendo condivisibile la scelta di prevedere un *quorum* (deliberativo) "speciale" (in aggiunta ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla

legge e/o dallo statuto) per il calcolo della maggioranza dei voti dei soci non correlati votanti (tale soluzione consente, infatti, il corretto esercizio del voto assembleare da parte dei soci non correlati senza aggravare i meccanismi di funzionamento dell'assemblea), abbia espresso, in sede di adozione delle procedure, alcune perplessità in relazione alla soluzione in base alla quale il meccanismo di *whitewash* potrebbe essere introdotto anche in assenza di una modifica statutaria.

In particolare, sebbene l'adozione delle procedure debba avvenire previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, il Consiglio ha espresso alcune perplessità in merito alla compatibilità di tale soluzione con la tutela dei diritti delle minoranze, con particolare riferimento ai casi in cui i soci di minoranza non abbiano alcuna rappresentatività in seno all'organo amministrativo, ad esempio perché non sia stata presentata alcuna lista da parte dei soci di minoranza in occasione della nomina dei membri di tale organo. In tale ipotesi, infatti, mentre l'introduzione di una modifica statutaria consentirebbe a tutti gli azionisti della Società – quindi anche ai soci di minoranza – di poter esprimere il proprio voto sull'introduzione del meccanismo di *whitewash* nell'ambito delle procedure, inclusa la fissazione del *quorum* costitutivo per i soci non correlati, il Consiglio non ritiene che la soluzione alternativa fornisca un presidio di tutela delle minoranze di tipo equivalente.

Per questo motivo il Consiglio, in sede di adozione delle procedure, ha ritenuto necessario, o quanto meno opportuno, includere nelle procedure stesse una regola che richiede l'inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, subordinandone l'efficacia e l'applicabilità alla sola ipotesi nella quale lo Statuto Sociale della Società non disponga nulla la riguardo.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suseinte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione dello “speciale” *quorum* deliberativo di cui all'articolo 11, terzo comma, prima parte, del Regolamento Parti Correlate Consob (c.d. *whitewash*), nonché dello “speciale” *quorum* costitutivo di cui all'articolo 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento Parti Correlate Consob.

III. Proposta di modifica dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale al fine di avvalersi dell'esenzione procedurale in caso di urgenza collegata a crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

Il Consiglio Vi informa che ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, fermo quanto previsto dal regime di trasparenza di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate Consob (ove applicabile), siano concluse in deroga al regime procedurale disposto dall'articolo 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Parti Correlate Consob, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza di cui alla lettera a); se la valutazioni del Collegio Sindacale sono negative, l'assemblea delibera con la procedura di *whitewash*; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
- c) la relazione di cui alla lettera a) e le valutazioni di cui alla lettera b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, primo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

In considerazione del fatto che le operazioni di competenza assembleare sono quelle che possono maggiormente incidere sulla struttura di una società (si pensi, ad esempio, ad una fusione o ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), il Regolamento Parti Correlate Consob limita l'utilizzo di tale facoltà per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai soli “*casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali*”.

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come, ai soli fini della disciplina in esame, con l'espressione “crisi aziendali”

s'intenda fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi, ma anche a situazioni di tensione finanziaria, quindi non solo (i) ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, (ii) alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, (iii) alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche (iv) a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suseinte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

IV. Proposta di modifica dell'articolo 15 del vigente Statuto Sociale al fine di avvalersi dell'esenzione procedurale in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Il Consiglio Vi informa che ai sensi dell'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, fermo quanto previsto dal regime di trasparenza di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate Consob (ove applicabile), siano concluse in deroga al regime procedurale disposto dagli articoli 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Parti Correlate Consob, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

- d) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza di cui alla lettera c);
- e) la relazione di cui alla lettera c) e le valutazioni di cui alla lettera d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, primo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob;
- f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come la facoltà di avvalersi dell'esenzione in esame sia applicabile, altresì, per le operazioni con parti correlate compiute dalla Società per il tramite di società controllate, previo inserimento nello Statuto Sociale di una specifica previsione sul punto.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suseinte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

V. Proposta di modifica dell'articolo 5 del vigente Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.

Il Consiglio Vi informa che (i) l'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, permette alle sole società quotate in mercati regolamentati, previa adozione di un'apposita previsione statutaria, di aumentare il proprio capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato

in apposita relazione dalla società di revisione, e che (ii) tale facoltà può essere delegata agli amministratori da parte dell'assemblea (straordinaria), anche mediante modifica dello statuto, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile.

L'adozione di tali previsioni statutarie consentirebbe alla Società di avvalersi di un procedimento maggiormente semplificato per eseguire operazioni di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, con conseguenti vantaggi in termini di costi e razionalizzazione delle attività e relative tempistiche, che permetterebbe di cogliere tempestivamente le migliori condizioni nel ricorso al mercato del capitale di rischio.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suseinte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

VI. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile.

In stretta connessione con le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui al precedente paragrafo, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione la proposta di attribuzione allo stesso Consiglio, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, previe ulteriori necessarie modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

La delega al Consiglio ad aumentare, come sopra, il capitale sociale è finalizzata:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

- a) alla realizzazione di eventuali operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, attraendo *partner* industriali presso i quali gli aumenti, di volta in volta eseguiti in esecuzione della delega, potrebbero essere collocati in via riservata;
- b) all'allargamento della base azionaria della Società, con conseguente incremento del flottante, attraendo investitori qualificati presso i quali gli aumenti, di volta in volta eseguiti in esecuzione della delega, potrebbero essere collocati in via riservata.

La motivazione sottesa all'opportunità di attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione per la finalità di cui al punto *sub a)*, risiede nell'esigenza della Società di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di espansione dell'attività per vie esterne che si dovessero presentare entro il termine di scadenza previsto per l'esercizio della delega, favorendo il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione per la finalità di cui al punto *sub b)* risiedono nella maggiore tempestività e flessibilità del processo deliberativo che consentirebbe alla Società di agevolare gli scambi del proprio titolo.

Gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio in esecuzione della delega comporteranno l'esclusione del Vostro diritto di opzione, ma il sacrificio a Voi richiesto in termini di diluizione del Vostro pacchetto azionario, ad avviso del Consiglio, risulterà compensato dai benefici complessivi derivanti dalle eventuali operazioni straordinarie, dall'aumento del flottante, nonché da precise esigenze di interesse sociale.

Il Consiglio Vi informa, inoltre, che l'articolo 2441 del Codice Civile (i) al quarto comma, seconda parte, dispone, a tutela degli Azionisti, che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dagli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio in esecuzione della delega debba corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò debba essere confermato in apposita relazione dalla Società di Revisione, mentre (ii) al sesto comma dispone invece che la deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi del quinto comma del medesimo articolo determini il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto della Società, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Pertanto, il Consiglio, in concomitanza con ciascun esercizio della delega, dovrà stabilire il prezzo di emissione in conformità a quanto previsto dalle predette disposizioni normative di volta in volta applicabili, predisponendo le relazioni illustrate concernenti le ragioni della specifica esclusione del diritto di opzione, dalle quali dovranno altresì risultare il prezzo di emissione ed i criteri adottati per la sua determinazione, nonché l'indicazione per cui le azioni di nuova emissione saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società.

La relazione della Società di Revisione ai sensi del quarto comma, seconda parte, dell'articolo 2441 del Codice Civile sarà ugualmente richiesta in occasione di ciascun aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega, così come il parere di congruità del prezzo di emissione redatto dalla Società di Revisione, nell'ipotesi di aumento eventualmente deliberato ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile.

VII. Razionalizzazione terminologica del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Infine, il Consiglio Vi informa della necessità di razionalizzare il tenore letterale dell'articolo 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'eliminazione dei riferimenti ivi contenuti relativi all'aumento di capitale sociale ed al frazionamento azionario deliberati dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, rispettivamente, in data 28 febbraio 2001 e 20 aprile 2006, essendo tali operazioni non più in corso di esecuzione.

VIII. Diritto di recesso ex articolo 2437 del Codice Civile.

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto Sociale sopra proposte ed illustrate non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci (*rectius* i soggetti ai quali spetta il diritto di voto) che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica nel testo vigente e in quello proposto, viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

“L’Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;*
- (iii) preso atto che, alla data della presente delibera, l’attuale capitale sociale della Società risulta interamente versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

- 1. di attribuire statutariamente all’assemblea straordinaria la possibilità di aumentare il capitale sociale, anche a norma dell’articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, confermando altresì la facoltà di delegare agli amministratori la possibilità di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioni e seicentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;*
- 3. di stabilire che l’esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di determinare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l’eventuale sorraprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l’emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge;*
- 4. di modificare il testo dell’art. 5 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub 1, sub 2 e sub 3, come segue*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><i>Titolo II</i></p> <p><i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i></p> <p>Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000,00 (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 (seicento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (due/08) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5° e 8°, codice civile, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (tre/24) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di 3 (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 (duecento), azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (uno:quattro) deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (zero/52) cadauna quadruplicate nel numero originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (tre/24) ad Euro 0,81 (zero/81).</p>	<p><i>Titolo II</i></p> <p><i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i></p> <p>Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000,00 (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 (seicento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (due/08) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5° e 8°, codice civile, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (tre/24) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di 3 (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 (duecento), azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (uno:quattro) deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (zero/52) cadauna quadruplicate nel numero</p>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

	<p>originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (tre/24) ad Euro 0,81 (zero/81).</p> <p><u>Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.</u></p> <p><u>L'Assemblea straordinaria in data [●] aprile 2011 ha deliberato:</u></p> <p class="list-item-l1"><u>- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioniseicentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;</u></p> <p class="list-item-l1"><u>- di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel</u></p>
--	--

	<u>rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.</u>
--	--

5. *di escludere statutariamente l'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
6. *di modificare il testo dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera di cui al punto sub 5, come segue*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Diritti di Voto e di Intervento</p> <p>Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Diritti di Voto e di Intervento</p> <p>Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p><u>Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.</u></p>

7. *di recepire statutariamente il quorum deliberativo (c.d. whitewash) ed il quorum costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;*
8. *di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;*
9. *di modificare il testo dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub 7 e sub 8, come segue*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Maggioranza</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Maggioranza</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.</p> <p><u>In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'approvazione assembleare di tale proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito:</u></p> <p><u>- il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</u></p> <p><u>Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. l), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato.</u></p> <p><u>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza</u></p>

	<u>dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo.</u>
--	---

10. *di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;*
11. *di modificare il testo dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera di cui al punto sub 10, come segue*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><i>Titolo IV</i> <i>Organi Amministrativi e di Controllo</i> Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del</p>	<p style="text-align: center;"><i>Titolo IV</i> <i>Organi Amministrativi e di Controllo</i> Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del</p>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

<p>Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa , riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa , riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel</p>
---	---

candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto

candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

appresso indicato:

- i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero
- ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero
- iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero
- iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto

appresso indicato:

- i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero
- ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero
- iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero
- iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.**

<p>sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p>	<p>sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p> <p><u>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.</u></p>
--	---

12. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.”*

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta